

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 9/C

N. 10/C

N. 11/C

(2001-2002)

Riunioni del

5 ottobre 2001

18 ottobre 2001

31 ottobre 2001

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 9/C- RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2001**

- 1 - APPELLO DELL'U.S. NORDAUTO VIRTUS AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 AL CALCIATORE MARCHESANI STEFANO E DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 8 del 16.8.2001)

Con atto del 24 maggio 2001, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento il Sig. Marchesani Stefano e la U.S. Nordauto Virtus; il primo, vice allenatore della società per il settore allievi, per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, abusando della sua qualità di allenatore, si era reso colpevole di gravi atti nei confronti degli allievi minorenni (per i quali è stato anche tratto in arresto e incolpato per la violazione degli artt. 81, 600 ter e sexties, 609 c.p.), la seconda per l'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, perché responsabile oggettivamente del comportamento del suo tesserato.

Ad esito del procedimento disciplinare, al Sig. Marchesani è stata inflitta la sanzione della squalifica per cinque anni (non la preclusione alla permanenza nei ranghi e categorie della F.I.G.C., pur richiesta dalla Procura Federale, in considerazione del pentimento mostrato dall'incolpato) e alla U.S. Nordauto Virtus l'ammenda di Lire 5.000.000 (Comunicato Ufficiale n. 8 del 16 agosto 2001).

Appella tale decisione, nella parte che la riguarda, la U.S. Nordauto Virtus.

L'appellante oppone la propria completa estraneità alla vicenda, essendo del tutto all'oscuro del comportamento del Marchesani nei confronti dei giovani calciatori.

La C.A.F. non condivide tali deduzioni.

Ed invero, a parte il fatto che la società è tenuta a vigilare e tutelare i calciatori minorenni che le sono affidati, per cui la società non può ritenersi del tutto estranea all'accaduto, quanto meno per il profilo della culpa in vigilando, essendo mancata da parte dei dirigenti della società ogni forma di sorveglianza sul comportamento dell'allenatore degli allievi, anche quando qualche episodio verificatosi avrebbe richiesto di essere approfondito in quanto avvisaglia di comportamenti non propriamente lineari nei rapporti tra calciatori minorenni e loro allenatore (calciatori in discoteca con il vice allenatore), va rilevato che la responsabilità oggettiva delle società, a norma dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta antigiuridica, prescindendo da un comportamento doloso o anche solo colposo dei suoi dirigenti.

In quanto automatica, la responsabilità oggettiva non può essere elusa. Se ne può unicamente graduare la conseguente sanzione in ordine alla gravità del fatto ascritto al tesserato personalmente responsabile.

Sotto tale profilo la sanzione inflitta alla U.S. Nordauto Virtus non può assolutamente ritenersi eccessiva.

L'appello, in conclusione, va respinto.

Di conseguenza, la tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Nordauto Virtus di Trento e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 10.500 (L. 20.330.835), IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PRO VERCELLI/LEGNANO DEL 19.8.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 24/Cit del 12.9.2001)

Con riferimento alla gara valida per la "Coppa Italia", del 19.8.2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con decisione del 12 settembre 2001 (Comunicati Ufficiali n. 23/Cit e n. 24/Cit) respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Pro Vercelli avverso la delibera del Giudice Sportivo del 20 agosto precedente, delibera con cui detto Giudice aveva inflitto alla stessa società l'ammenda di Euro 10.500 *"per ripetute grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite, durante il secondo tempo"* della gara Pro Vercelli / Legnano del giorno precedente (19.8.2001).

Rilevava la Commissione che le emergenze di fatto evidenziavano *"inequivocabilmente ... episodi di discriminazione razziale, ripetuti nel tempo,"* e che la sanzione irrogata dal primo Giudice doveva ritenersi *"equa"*.

Avverso detta decisione proponeva appello l'U.S. Pro Vercelli ribadendo le ragioni prospettate con il primo gravame; facendo presente, cioè, che gli *"schiamazzi di disapprovazione"* nei confronti del calciatore di colore non erano stati determinati da odio razziale, ma dal fallo di gioco di cui questi si era reso responsabile. Si era trattato della normale, seppure *"colorita e virulenta"*, reazione di una parte del pubblico al verificarsi di uno scontro di gioco; di quel pubblico che fino a quel momento (il 26' del secondo tempo) aveva tenuto una condotta più che corretta.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione irrogata.

Alla seduta del 5 ottobre 2001 interveniva per la società appellante il dr. G. Carabellò, che, ribaditi gli argomenti esposti nell'appello, sollecitava la riduzione della sanzione.

Sulla base di quanto risulta dal rapporto dell'arbitro di gara non è seriamente contestabile che a partire dal 26' del secondo tempo alcuni sostenitori del soc. Pro Vercelli hanno iniziato ad insultare, con espressioni dal chiaro contenuto razzista, un calciatore di colore della squadra ospite. E' vero, come sostenuto dall'appellante, che precedentemente allo scontro di gioco di cui si è reso protagonista detto calciatore il comportamento della tifoseria era stato (per ciò che interessa in questa sede) dei più corretti, ma la circostanza non rileva più di tanto ai fini della responsabilità della Pro Vercelli dal momento che la condotta tenuta da una parte degli spettatori a partire dal 26' del secondo tempo integra sicuramente l'illecito contestato.

Per ciò che riguarda l'entità della sanzione sono condivisibili gli argomenti esposti dalla società, nel senso che le espressioni indirizzate al calciatore di colore in effetti non sono state suscitate da semplice avversione razziale, gratuita ed immotivata, ma da quell'incidente di gioco che avrebbe indotto in ogni caso i sostenitori locali ad espressioni ingiuriose verso chi, ai loro occhi, se ne era reso responsabile. Bisogna rilevare, tuttavia, che a norma dell'art. 10, comma 5°, C.G.S. la Commissione Disciplinare ha irrogato alla soc. Pro Vercelli il minimo della sanzione, per cui la richiesta di una *"congrua riduzione dell'importo da corrispondere a titolo di sanzione"* non può essere accolta.

Per completezza di esposizione va detto che il 2° comma dell'articolo citato prevede una forma di attenuazione della responsabilità, che nel caso in esame non può trovare, tuttavia, applicazione. Non può dirsi infatti che la società abbia fatto *"quanto in sua possibilità ... per far cessare i cori e le altre manifestazioni ... di discriminazione razziale"*, dal momento che, referto dell'arbitro alla mano, non vi è stato gesto alcuno di condanna (non

solo da parte dei responsabili della società), ma neppure di quanti tra il pubblico si trovavano nei pressi di coloro che insultavano il calciatore.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello della U.S. Pro Vercelli deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Pro Vercelli di Vercelli ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.250 (L. 10.165.417), IN RELAZIONE ALLA GARA AMICHEVOLE VARESE/CAGLIARI DEL 5.8.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Off. n. 13/C del 12.9.2001)

Con riferimento alla gara amichevole Varese-Cagliari del 5.8.2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con decisione del 7 settembre 2001 (Comunicati Ufficiali n. 11/C e n. 13/C) respingeva il reclamo proposto dalla soc. Varese Football Club s.r.l. avverso la delibera del Giudice Sportivo del 21 agosto precedente; delibera con cui detto Giudice aveva inflitto alla stessa società l'ammenda di Euro 5.250 *"per avere fin dall'inizio dell'incontro e successivamente rivolto ad un calciatore della propria squadra insulti ed espressioni offensive aventi natura di discriminazione razziale"*.

Rilevava la Commissione che gli atti del procedimento "descrivevano ed inquadravano dettagliatamente" gli episodi oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo e che questi aveva tenuto conto delle attenuanti evidenziate nel ricorso irrogando una sanzione inferiore al minimo previsto dal C.G.S.. Sussistendo l'illecito e non essendo possibile ulteriore riduzione della sanzione, respingeva il reclamo.

Avverso detta decisione proponeva appello la società Varese evidenziando gli sforzi fatti per neutralizzare quella "frangia di tifoseria" animata dall'esclusivo desiderio di danneggiarla e le iniziative prese anche in sede giudiziaria nei confronti di quanti, grazie alla collaborazione delle Forze dell'Ordine, era stato possibile identificare. Tenuto conto del serio ed effettivo impegno posto nel debellare il fenomeno, chiedeva escludersi ogni sua responsabilità o, in subordine, il ridimensionamento della sanzione.

Alla seduta del 5 ottobre 2001 interveniva per la società appellante il dr. G. Carabellò, che, ribaditi gli argomenti esposti nell'appello, ne sollecitava l'accoglimento.

Sulla base di quanto risulta dal rapporto dell'arbitro di gara non è seriamente contestabile che sin dall'ingresso dei calciatori sul terreno di gioco e per tutta la durata del primo tempo un gruppo di sostenitori del società Varese (circa una cinquantina) ha iniziato ad insultare, con espressioni dal chiaro e pesante contenuto razzista, un calciatore di colore della propria squadra. Non si ha difficoltà a ritenere, come sostenuto in sede di appello, che la società si è prodigata notevolmente per debellare il fenomeno, ma circostanza come questa, certamente encomiabile, non incide più di tanto sulla sussistenza dell'illecito, ancorato com'è, questo, ai criteri oggettivi di cui all'art. 10, 2° comma, C.G.S..

La condotta della società e della rimanente parte del pubblico rileva certamente ai fini dell'entità della sanzione, come previsto dall'ultima parte del 2° comma dell'art. 10 citato. Va detto, tuttavia, che già il Giudice Sportivo ha tenuto conto dell'una e dell'altra circostanza, individuando la sanzione nel minimo e provvedendo a dimezzarla, così da infliggere in concreto un'ammenda di 5.250 euro (pari a L. 10.165.000 circa).

Da quanto rilevato consegue, pertanto, che l'appello proposto non può essere accolto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Varese di Varese ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. PRO CASTELDACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FIN AL 28.8.2002 AL CALCIATORE ADELFFIO GAETANO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 13 del 7.9.2001)

In seguito a denunce inoltrate dall'A.C. Pro Casteldaccia in data 29 gennaio 2001 e 8 febbraio 2001, relative a presunti illeciti sportivi commessi al fine di favorire la vittoria finale della Società Bagheria nel campionato regionale di 1ª Categoria 2000/2001 del Comitato Regionale Sicilia, l'Ufficio Indagini svolgeva accertamenti relativi agli Incontri di andata e ritorno tra il Bagheria e l'AMIA Palermo ed alla gara di ritorno tra il Bagheria e la Polisportiva Monreale.

Nel corso dell'indagine, venivano sentiti dirigenti e calciatori dell'A.C. Pro Casteldaccia, della S.P.S.C. Bagheria, dell'AMIA Palermo e della Polisportiva Monreale. In particolare il calciatore Adelfio Gaetano, tesserato per l'A.C. Pro Casteldaccia, sentito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 27 aprile 2001, riferiva di essere al corrente di un incontro avvenuto in Monreale tra il calciatore del Bagheria Nuccio Francesco Paolo e quello del Monreale D'Amico Salvatore, nel corso del quale il Nuccio avrebbe rappresentato la necessità per il Bagheria di conseguire i tre punti della partita di ritorno Monreale/Bagheria, chiedendo la disponibilità del D'Amico a favorire un accordo in tal senso. Tale informazione sarebbe stata fornita all'Adelfio dal D'Amico, suo amico d'infanzia. Al termine delle dichiarazioni, l'Adelfio rifiutava però di sottoscrivere il verbale redatto dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Al termine degli accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale rilevava: che i presunti episodi di illecito sportivo che, secondo la denuncia della Soc. Pro Casteldaccia, si sarebbe verificati in occasione delle gare del Campionato Regionale Sicilia di 1ª Categoria Girone A 2000/2001 Bagheria / A.M.I.A. del 15.10.2000 e A.M.I.A. / Bagheria del 4.2.2001, attraverso comportamenti antiregolamentari da parte di dirigenti dell'U.S. A.M.I.A., posti in essere a seguito di accordi finalizzati a favorire il Bagheria, non avevano trovato riscontro alcuno, rimanendo gli stessi allo stato di semplici illazioni;

che il presunto illecito sportivo posto in essere in occasione della gara Monreale / Bagheria del 25.4.2001 e finalizzato anch'esso a favorire il Bagheria nella vittoria finale, non aveva trovato riscontro alcuno anche in conseguenza del fatto che l'indagine federale era stata decisamente ostacolata e compromessa dal comportamento antiregolamentare del calciatore Adelfio Gaetano, il quale in data 27.4.2001 aveva rifiutato, senza addurre alcuna giustificazione, di firmare il verbale riportante le proprie dichiarazioni rese al rappresentante dell'Ufficio Indagini;

che Adelfio Gaetano, calciatore dell'A.C. Pro Casteldaccia, Schiera Gaetano, Presidente dell'U.S. A.M.I.A., Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere della U.S. A.M.I.A. e Ruberto Rosalia, Vice Presidente dell'A.C. Pro Castaldaccia, si erano resi responsabili a vario titolo di violazioni dell'art. 1 comma 1, comma 2 e comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; l'Adelfio per aver rifiutato di firmare il verbale contenente le proprie dichiarazioni; lo Schiera per aver omesso di comunicare agli Organi Federali competenti le variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società; il Puleo ed il Bongiovi per non aver risposto alle convocazioni del rappresentante dell'Ufficio Indagini, ostacolando così in maniera determinante gli accertamenti in corso; la Ruberto per aver usato, nel suo esposto alla Procura Federale del 2 aprile 2001, espressioni e giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale.

Sulla base delle considerazioni suddette, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia tutti i predetti ed anche le Società U.S. A.M.I.A. e Pro Casteldaccia per responsabilità oggettiva nelle condotte dei rispettivi tesserati. La Commissione Disciplinare, con delibera del 28 agosto 2001, ritenuta la responsabilità degli incolpati, infliggeva a Schiera Gaetano l'inibizione per mesi 4; a Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro l'inibizioni per mesi 6; a Adelfio Gaetano la squalifica fino al 28.8.2002; a Ruberto Rosalia l'inibizione per mesi 4; all'U.S. A.M.I.A. l'ammenda di L. 1.000.000; all'A.C. Pro Casteldaccia l'ammenda di L. 500.000.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto reclamo alla C.A.F. l'A.C. Pro Casteldaccia, chiedendo l'annullamento della squalifica al calciatore Adelfio Gaetano, in base al rilievo che questi non aveva sottoscritto il verbale di interrogatorio davanti all'Ufficio Indagini perché le dichiarazioni attribuitegli "non erano veritiere".

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero il motivo di impugnazione consiste in una mera allegazione difensiva, chiaramente strumentale ed inattendibile, nonché sprovvista del benché minimo supporto probatorio. L'appello è pertanto inidoneo a configurare l'accertamento della responsabilità dell'Adelfio, operato dai primi giudici sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali emerge senza possibilità di equivoco che l'Adelfio rifiutò immotivatamente di sottoscrivere il verbale delle proprie dichiarazioni, impedendo in tale modo all'Ufficio Indagini di procedere utilmente all'accertamento dei fatti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pro Casteldaccia di Casteldaccia (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VERBANIA/SOCCER BOYS DEL 23.5.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Off. n. 7/C, Riunione del 17.9.2001)

L'A.S. Verbania Calcio ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione della C.A.F. in data 14 settembre 2001 con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S. il reclamo contro le decisioni del Giudice Sportivo di II Grado relative alla gara Verbania - Soccer Boys del 23.5.2001.

Il ricorso per revocazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 35 C.G.S., nessuno dei quali ricorre nel caso in esame. In particolare va escluso che possa trattarsi di una ipotesi di errore di fatto commesso dall'organo giudicante il quale, al contrario, ha fatto decorrere il termine per la proposizione del reclamo dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica n. 45 del 30 giugno 2001, ai sensi dell'art. 34 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Verbania Calcio di Verbania ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE TAMAJO EDMONDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Off. n. 9 del 30.8.2001)

7 - APPELLO DEL SIG. DI FRESCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INI-BIZIONE FINO AL 28.2.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S..

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Off. n. 9 del 30.8.2001)

Il Procuratore Federale, letti gli atti ed una denuncia sporta dalla Pol. Villafranca Tirrena, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dai Sigg. Edmondo Tamajo, calciatore tesserato con lo S.C. Cephaledium, Di Fresco Salvatore, allenatore dello S.C. Cephaledium, Patinella Vincenzo, presidente dello S.C. Cephaledium e Zummo Pietro, dirigente dello S.C. Cephaledium, ritenendo, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, che nella gara valevole per la Coppa Italia Dilettanti, svoltasi il 9 gennaio 2000, lo S.C. Cephaledium avesse schierato in campo il calciatore Edmondo Tamajo, nonostante quest'ultimo fosse stato espulso dal terreno di giuoco nella precedente gara di andata del 2 gennaio 2000; che i deferiti avessero rilasciato dichiarazioni non conformi al vero al rappresentante dell'Ufficio Indagini; che dalle indagini svolte fosse emersa la certezza circa l'espulsione del calciatore Tamajo, seppure il Direttore di gara Sig. Pulvirenti Andrea non avesse confermato tale circostanza neanche dinanzi al collaboratore dell'Ufficio Indagini; ritenendo che i fatti come sopra succintamente descritti integrassero gli estremi della violazione di cui all'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibile ai Sigg. Tamajo, Di Fresco, Patinella e Zummo, tesserati e dirigenti dello S.C. Cephaledium, nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva allo S.C. Cephaledium; visto l'art. 22 comma 4 lettera b) C.G.S., deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia:

1) Tamajo Edmondo; 2) Di Fresco Salvatore; 3) Patinella Vincenzo; 4) Zummo Pietro, tutti tesserati dello S.C. Cephaledium; 5) S.C. Cephaledium;

per rispondere i primi quattro della violazione di cui all'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere le condotte meglio descritte nella parte motivata; lo S.C. Cephaledium, per rispondere della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva della violazione ascritta ai propri tesserati e dirigenti; disponeva, altresì, la trasmissione degli atti agli organi disciplinari dell'A.I.A. per quanto di loro competenza in ordine al comportamento dell'arbitro, Sig. Pulvirenti Andrea.

Lo stesso Procuratore Federale concludeva, quindi, chiedendo di:

a) ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti e di cui all'atto di rinvio a giudizio, infliggendo a:

1) Tamajo Edmondo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.2.2002;

2) Di Fresco Salvatore, l'inibizione a sostare nei recinti di giuoco fino al 28.2.2002;

3) Patinella Vincenzo, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C., per mesi tre;

4) Zummo Pietro l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi sei (tutti tesserati per lo S.C. Cephaledium);

5) S.C. Cephaledium l'ammenda di Lire 500.000;

b) trasmettere gli atti al Settore Tecnico, nonché all'A.I.A., per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla posizione attinente l'arbitro, Sig. Pulvirenti Andrea.

La Commissione Disciplinare, ritenuta la contumacia ingiustificata per ogni singola posizione processuale e che essa realizzasse carattere sintomatico in ordine alla fondatezza dei capi di imputazione ascritti ai singoli deferiti, nel merito osservava che l'inquirente, nel suo iter accertativo, aveva raccolto validi elementi di riscontro, inconfutabili testimonianze interne (membri operanti nell'ambito della F.I.G.C.) ed esterne (calciatori e dirigenti), elementi tutti che avevano indotto la Procura Federale a ritenere colpevoli di quanto ascritto ai singoli inquisiti, rinviandoli al giudizio della Commissione Disciplinare stessa.

Quanto alla posizione dell'arbitro della gara, Sig. Pulvirenti Andrea, essa appariva, alla luce degli accertamenti a carico raccolti, quanto meno inspiegabile e nel merito si rinviava la relativa parte processuale al giudizio dell'A.I.A. - C.R.A. Sicilia, in ottemperanza anche a quanto già a riguardo deciso e provveduto dalla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare, quindi, valutando che le singole responsabilità fossero confortate, nella loro imputazione, da elementi certi, raccolti in sede istruttoria, perveniva nella convinzione della loro legittima ascrivibilità ai singoli soggetti nonché a carico dello S.C. Cephaledium e, pertanto, deliberava di: ritenere responsabili dei rispettivi capi di imputazione, meglio nell'atto di rinvio a giudizio specificati, nonché nella nota di convocazione all'udienza dibattimentale, infliggendo a Tamajo Edmondo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.2.2002, a Di Fresco Salvatore l'inibizione a sostare nei recinti di giuoco fino al 28.2.2002, a Patinella Vincenzo l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 3 (tre), a Zummo Pietro l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (sei) (tutti tesserati per lo S.C. Cephaledium), allo S.C. Cephaledium l'ammenda di lire 500.000. (cinquecentomila), come da Com. Uff. n. 13 del 6 settembre 2001.

Avverso la predetta decisione propongono separatamente appello in questa sede i signori Tamajo Edmondo e Di Fresco Salvatore deducendo:

- 1) che la propria "contumacia" derivava da una irrituale convocazione presso indirizzi diversi da quelli dei ricorrenti;
- 2) di non aver rilasciato dichiarazioni non conformi al vero all'Ufficio Indagini;
- 3) la contraddittorietà tra il referto di gara dell'arbitro e le dichiarazioni rese dagli altri interrogati.

Per tali motivi i reclamanti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la revoca delle rispettive squalifiche.

Apparendo evidente la connessione tra i due appelli, questa Commissione ne ha deciso la riunione.

I ricorsi sono fondati e possono trovare accoglimento.

Gli atti del procedimento, infatti, riportano dichiarazioni di una molteplicità di soggetti, contraddittorie tra loro e tali da non consentire una univoca e certa ricostruzione dei fatti. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali non si menziona l'espulsione del calciatore Tamajo, hanno, d'altra parte, valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. Non trova, conseguentemente, applicazione, nel caso di specie, il principio dell'automaticità della sanzione che costituiva il presupposto sia dell'irregolarità della partecipazione del calciatore Tamajo alla successiva gara di Coppa Italia Dilettanti del 9 gennaio 2000, che delle presunte dichiarazioni non conformi al vero dello stesso Tamajo e del Di Fresco. La presunta "contumacia" degli incolpati, quand'anche non fosse derivata da una irrituale convocazione presso un indirizzo diverso da quello dei ricorrenti, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una diversa conclusione.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Tamajo Edmondo e dal Sig. Di Fresco Salvatore, li accoglie, revocando le sanzioni disciplinari già inflitte ai reclamanti. Ordina la restituzione delle relative tasse.

8 - APPELLO DELL'U.S. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6 dell'1.8.2001)

Avverso la regolarità della gara di cui in epigrafe, terminata con il risultato di 1-0, la reclamante Rosolini proponeva reclamo al Giudice Sportivo, il quale lo respingeva, ma, in base alle risultanze del rapporto del Commissario di campo, che segnalava la particolare gravità dell'atto di violenza compiuta dal calciatore del Viagrande nei confronti del calciatore Cavarra del Rosolini, infliggeva alla Viagrande la penalizzazione di tre punti nella classifica relativa alla gara play-out tra le due società.

Avverso la suddetta decisione insorgeva la Viagrande dinanzi alla Commissione Disciplinare, che accoglieva il reclamo annullando la delibera del Giudice Sportivo e multando la Viagrande di L. 3.000.000.

Questa Commissione d'Appello, adita dall'U.S. Rosolini, in data 5 luglio 2001 annullava, con rinvio alla Commissione Disciplinare, la suddetta delibera di secondo grado, avendo riscontrato la violazione del contraddittorio (decisione assunta prima dello scadere dei termini per le controdeduzioni della controparte U.S. Rosolini).

La Commissione Disciplinare, a cui erano stati rimessi gli atti per un nuovo esame, con la contestata delibera respingeva il reclamo incidentale della Rosolini.

Con l'appello in trattazione, la Rosolini insiste per l'irrogazione alla Viagrande della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.

Il reclamo è inammissibile, per le ragioni peraltro correttamente evidenziate dalla Viagrande con la memoria controdeduttiva in data 7 agosto 2001.

In effetti la precedente decisione di questa C.A.F. era tesa esclusivamente al riesame dell'appello proposto dalla Viagrande dinanzi alla Commissione Disciplinare, tenendo conto però questa volta delle controdeduzioni della Rosolini, alla quale era stato riconosciuto il diritto a proporre nei termini i propri elementi a difesa avverso il reclamo Viagrande. Ma la Rosolini non era stata per questo rimessa in termini ai fini del reclamo avverso la pronuncia reiettiva del Giudice Sportivo circa l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Seppur dunque la Commissione Disciplinare, come non le era consentito, è entrata nel merito del reclamo incidentale Rosolini, resta l'inequivocabile circostanza che la Rosolini stessa, attuale appellante, non si è avvalsa a suo tempo della possibilità di impugnare, nei termini, la decisione del Giudice Sportivo circa la conferma del risultato conseguito sul campo.

Alla stregua delle predette considerazioni l'appello in epigrafe non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Rosolini di Rosolini (Siracusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

9 - APPELLO DEL CALCIATORE AMODIO ROBERTO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI VALIDITA' DELL'ACCORDO RISOLUTIVO TRA IL RECLAMANTE ED IL F.C. TURRIS 1944 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 20.4.2001)

La C.A.F., in ordine all'appello presentato dal calciatore Amodio Roberto, ritenuta la

necessità di accertare l'autenticità della firma apparentemente apposta dal suddetto calciatore sulla risoluzione contrattuale in data 14.7.2000, di cui è copia a foglio 4,

dispone

rimettersi gli atti all'Ufficio Indagini per il rilascio di scrittura di comparazione per l'espletamento di una perizia tecnico-calligrafica per accertare l'autenticità della scrittura di cui sopra. La comparazione dovrà essere effettuata anche sulle firme apposte sugli atti ufficiali in possesso degli Organi federali competenti.

**TESTI DELLE DECISIONE RELATIVE AL
COM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2001**

1 - APPELLO DEL CALCIATORE MEGNA IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 49 del 30.6.2001)

La U.S. Mariano Calcio denunciava il 29 settembre 2000 alla Lega Nazionale Dilettanti che il calciatore non professionista Ivan Megna, tesserato per la società, insieme ad un collega (Bolzonaro Fabio) aveva sottoscritto, in data 20 luglio 2000, una domanda di "transfert internazionale" al solo scopo di eludere il vincolo, passando alla Federazione Svizzera e tesserandosi subito dopo per altra società dilettantistica italiana (N.C.P. Football Club Pero).

Dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini emergeva che in effetti il predetto calciatore non aveva disputato alcuna gara, anche amichevole, con l'Ascona F.C. (società svizzera per la quale si era tesserato), né aveva preso parte ad alcun allenamento, e che si era recato due sole volte, in Svizzera, in entrambi i casi per risolvere problemi procedurali inerenti al nuovo trasferimento in Italia. Risultava altresì che il calciatore si era avvalso, per il trasferimento all'Ascona e il successivo rientro in Italia, dell'operato di un mediatore non autorizzato, tale Mario Luigi Riboldi.

Il Procuratore Federale, sulla base di quanto accertato e relazionato dall'Ufficio Indagini, con atto del 13 aprile 2001 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, tra gli altri, anche il calciatore in argomento, imputandogli la violazione degli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., e quindi per il comportamento antiregolamentare posto in essere in elusione del vincolo con la società di originaria appartenenza.

La Commissione Disciplinare, contestati ritualmente gli addebiti e assegnati i termini per la presentazione di deduzioni a difesa e per chiedere di essere sentiti, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 49 del 30 giugno 2001 ha affermato la responsabilità dell'incolpato e alla luce della gravità della violazione perpetrata, viste anche le richieste della Procura Federale, ha comminato al Megna la squalifica a tutto il 31 dicembre 2002.

Il calciatore reclamante, che ha partecipato, con l'assistenza di un difensore, all'udienza dibattimentale presso questa Commissione (alla quale ha peraltro partecipato anche un rappresentante della Procura Federale), con l'appello in trattazione ha chiesto la riforma della decisione emessa in prima istanza dalla Commissione Disciplinare nel senso del proscioglimento ovvero, in via subordinata, della riduzione della sanzione complessivamente irrogata, mediante scomputo di quella parte di essa (quantificata presumibilmente in un periodo di sei mesi di squalifica) comminata specificamente per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

All'uopo ha comunque contestato la sussistenza di entrambi i presupposti posti a base della declaratoria di responsabilità, ovvero la violazione del generalissimo dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., nonché del divieto di avvalersi di mediatori, di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S..

Il reclamo merita parziale accoglimento, con riferimento però alla sola quantificazione della sanzione.

Le argomentazioni rese nel merito dall'Organo di prima istanza non vengono, infatti, efficacemente scalfite dalle lagnanze del calciatore appellante.

I primi giudici hanno correttamente utilizzato il cospicuo materiale probatorio acquisito e riversato dall'Ufficio Indagini, pervenendo alla logica, obiettiva ed incontrovertibile conclusione che il calciatore incolpato, con l'ausilio di un mediatore non autorizzato, si sia adoperato, con agire nel suo complesso elusivo della normativa federale, al fine di svincolarsi dalla società non professionistica di appartenenza ed accedere ad un'altra società mediante un rapido quanto fittizio tesseramento in società affiliata a Federazione estera.

Proprio al fine di porre rimedio a simili espedienti utilizzati per liberarsi dal vincolo eludendo le norme regolamentari della L.N.D. (in particolare l'art.36, commi 2 e 3), in forza delle quali all'atto del tesseramento i calciatori non professionisti e giovani dilettanti assumono con le società un vincolo a tempo indeterminato, salvi i casi scioglimento del vincolo espressamente previsti dalle N.O.I.F., con Comunicato Ufficiale n. 22 del 15 febbraio 2001 la F.I.G.C. ha aggiunto, con efficacia immediata, all'articolo 40, comma 11, punto n.3, delle N.O.I.F. un ulteriore comma in base al quale "i calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale" (salva l'ipotesi di richiesta di tesseramento a favore della stessa società italiana per cui siano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all'estero).

In disparte la specifica prescrizione organizzativa da ultimo introdotta e il problema della sua compatibilità con la normativa generale F.I.F.A., va detto che, ad ogni modo, l'impropria utilizzazione del tesseramento presso un società estera, di per sé lecito, all'evidente unico scopo di eludere ed aggirare la normativa federale relativa allo svincolo dei calciatori non professionisti integra la fattispecie della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., accertata e sanzionata dalla Commissione Disciplinare.

Le argomentazioni rese dal Giudice di prima istanza risultano pienamente condivisibili e non vengono intaccate dalle deduzioni del reclamante, ad avviso del quale nell'ambito della formulazione della generalissima norma di principio iniziale, appena menzionata, verrebbe a mancare oltre alla previsione sanzionatoria anche quella precettiva in senso stretto. La portata di tale disposizione andrebbe dunque delimitata mediante il rinvio alle disposizioni particolari dell'ordinamento sportivo che sanzionano come illeciti condotte specifiche.

In realtà una volta affermato che l'art. 1, comma 1, C.G.S. costituisce una regola generale di condotta e una norma cardine di chiusura dell'ordinamento sportivo, l'ampissima portata del dovere di lealtà, probità e rettitudine sportiva non può essere limitata mediante il rinvio alle disposizioni particolari che sanzionano come illeciti condotte specifiche, ma al contrario occorre affermare che un comportamento contrario ai suddetti doveri acquisisce comunque il connotato di atteggiamento antiregolamentare e come tale va perseguito e sanzionato.

Senza contare che in caso di illecito di tipo disciplinare (si vedano anche esempi in materia di disciplina professionale) non va pretesa una rigida correlazione tra precetto e sanzione.

Così non è un caso che l'art. 28, comma 3, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ribadendo, nella sostanza, quanto originariamente previsto dall'art. 22, comma 3, C.G.S., preveda espressamente il deferimento, a cura della Procura Federale, alla competente Commissione Disciplinare dei soggetti incolpati di "avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1".

Le sanzioni da applicarsi in caso di violazione dei generalissimi doveri sanciti dalla richiamata disposizione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell'organo giudican-

te, in relazione alla gravità dell'infrazione, e vanno individuate in quelle attualmente previste, nel nuovo Codice, dall'art. 13, per le società, e dall'art. 14, per i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati.

Peraltro anche il secondo profilo di reclamo, relativo alla violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. e quindi del divieto di avvalersi di mediatori, non merita, nel merito, adesione.

Il termine "mediatore" non va in effetti inteso negli stretti termini indicati dalla disciplina civilistica (art. 1754 cod.civ.), ma - ai fini che qui interessano - vuole indicare in genere un soggetto che intervenga senza avere titolo, né apposita abilitazione o riconoscimento, per mettere in contatto un calciatore con una società o viceversa.

Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, ed alla stregua degli accertamenti disposti, non può essere revocato in dubbio che il Sig. Riboldi, su incarico del tesserato reclamante, abbia svolto, senza titolo, una non autorizzata attività di mediatore, integrandosi pertanto una violazione della richiamata disposizione del Codice.

Appurata la sussistenza dei profili sostanziali di responsabilità a carico del calciatore incolpato, nei termini correttamente evidenziati dall'Organo di prima istanza, relativamente alla violazione degli artt. 1 e 4 del Codice, richiede nondimeno un'opera di rimediazione la quantificazione, in concreto, della sanzione da applicarsi ai danni del calciatore, al quale in primo grado è stata inflitta la squalifica a tutto il 31 dicembre 2002.

Non può, infatti, non tenersi conto al riguardo che l'art. 8, comma 4, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, applicabile in quanto più favorevole per l'incolpato, e che ha preso luogo dell'art. 4, comma 5, C.G.S., non prevede più la durata minima della sanzione, già individuata in un anno.

In più, la circostanza che norme organizzative apposite siano intervenute ad arginare espressamente la prassi deplorabile di cui si discute, adottata finora non in diretta violazione quanto in elusione delle norme federali sul tesseramento e sullo svincolo, dequalifica almeno in parte il pur necessario momento preventivo che deve connettersi all'inflizione di una sanzione.

Alla stregua anche dei suddetti elementi, valutate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congruo che venga inflitta al reclamante la sanzione della squalifica a tutto il 31 dicembre 2001.

In tal senso il reclamo merita parziale accoglimento, ai fini della riduzione della pena originariamente inflitta.

La relativa tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Megna Ivan, riduce al 31.12.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.

2 - APPELLI DELL'A.C. REAL CINISELLO E DEL CALCIATORE NICOLELLA MAURIZIO AVVERSO DECISIONI SEGUITE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 20.7.2001)

In seguito a segnalazione della società *Giovani Ribelli A.C. di Cinisello Balsamo (Milano)* relativa al doppio tesseramento del calciatore *Maurizio Nicolella* (per la società *Giovani Ribelli* in data 16.2.1994 e per l'*A.C. Real Cinisello* in data 16.9.2000), il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, con atto del 15 maggio 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare competente il Sig. *Maurizio Nicolella* e l'*A.C. Real Cinisello*, il

primo per aver posto in essere comportamento antiregolamentare, con violazione della norma di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., la seconda, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al tesserato Maurizio Nicolella, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., Nell'atto di deferimento si rilevava, tra l'altro, che in sede di inserimento a tabulato del tesseramento datato 16.9.2000, era stato alterato il nominativo da "Nicolella" a "Nicoletta", eludendo l'immediato riscontro del doppio tesseramento da parte dell'ufficio competente.

Nel procedimento di primo grado, l'A.C. Real Cinisello si difendeva dalle suddette contestazioni, sostenendo che il Nicolella era in posizione regolare per aver svolto, dal 15.12.1999 al 17.7.2000, l'incarico di arbitro effettivo, il che aveva comportato, a suo dire, lo svincolo automatico dal precedente tesseramento per la A.C. Giovani Ribelli. Una volta perduto lo "status" di arbitro il Nicolella, secondo l'A.C. Real Cinisello, ben poteva essere nuovamente tesserato per altra Società, essendo decaduto, con effetto dal 15.12.1999, il precedente vincolo con l'A.C. Giovani Ribelli.

Sosteneva infine il Real Cinisello che il nominativo "Nicoletta" Indicato nel tabulato era frutto di errore dell'Ufficio Tesseramento nella registrazione del nominativo stesso e non di alterazione da parte della Società nella richiesta di tesseramento del calciatore, come risultava dalla documentazione prodotta.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata il 20 luglio 2001 rilevava che il tesseramento del Nicolella da parte dell'A.C. Real Cinisello era in contrasto con l'art. 40 n. 1 delle N.O.I.F., che chiaramente dispone: "Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore". Tanto premesso, dichiarava la responsabilità del Signor Maurizio Nicolella e della A.C. Real Cinisello per violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. e dell'art.40 N.O.I.F., infliggeva alla A.C. Real Cinisello l'ammenda di L. 200.000 e dichiarava altresì che il Signor Maurizio Nicolella non può più essere tesserato come calciatore.

Il Nicolella e l'A.C. Real Cinisello hanno presentato ricorso alla C.A.F. contro la pronuncia della Commissione Disciplinare rilevando, in via preliminare, che il deferimento per tesseramento irregolare dei calciatori deve essere inoltrato, ai sensi dell'art.19 comma 2 C.G.S., entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del Torneo cui la gara si riferisce, mentre nella specie il deferimento era avvenuto ben oltre i suddetti termini.

Rileva la C.A.F. che il procedimento in esame, nonostante il richiamo all'art.19 comma 2 C.G.S. impropriamente contenuto nell'atto di deferimento, riguarda esclusivamente la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art.40 N.O.I.F. e non ha quindi alcuna attinenza con il procedimento relativo alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara. Il motivo di inammissibilità preliminarmente dedotto dai ricorrenti è pertanto infondato e deve essere respinto.

Nel merito, gli appellanti hanno dedotto tre motivi di censura alla delibera della Commissione Disciplinare; 1) assoluta insussistenza della violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., per la totale buona fede del Nicolella, il quale avrebbe agito in condizione di giustificata ignoranza delle norme contenute nelle Carte federali; 2) eccesso di potere da parte del primo giudice, che avrebbe adottato un provvedimento (la dichiarazione che il Nicolella non può più tesserarsi come calciatore) non rientrante tra le sanzioni disciplinari espressamente previste dall'art 9 C.G.S. all'epoca vigente; 3) illegittimità dell'art.40 n.1 delle N.O.I.F. che, prevedendo per gli ex arbitri un divieto assoluto di tesseramento come calciatori, si porrebbe in contrasto con principi costituzionalmente garantiti, con limitazio-

ne del pieno sviluppo della persona umana e violazione del principio di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini.

Anche nel merito, il ricorso non merita accoglimento.

L'ignoranza delle norme federali da parte dei ricorrenti non può essere considerata, come sostenuto nell'atto di appello, giustificabile e giustificata. E' noto che, con il tesseramento il calciatore dilettante instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria Società e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari emanate dalla Federazione, richiamate espressamente nei moduli ai quali viene apposta la firma degli interessati. A maggior ragione, l'ignoranza incolpevole delle norme regolamentari che disciplinano il tesseramento di calciatori non può essere invocata dall'A.C. Real Cinisello, come reso evidente dalla linea difensiva della Società, basata proprio sulla disposizione dell'art.40 n. 1 delle N.O.I.F. che prevede la decadenza dal tesseramento del calciatore che consegua la qualifica di arbitro.

La norma, in ogni caso, deve essere applicata nella sua interezza e quindi anche nella parte in cui dispone che il calciatore, una volta decaduto dal tesseramento per aver conseguito la qualifica di arbitro, non può più tesserarsi quale calciatore.

La delibera impugnata ha correttamente interpretato ed applicato tale norma ed è pertanto immune da censura, anche sotto il profilo del lamentato eccesso di potere, non potendosi porre in dubbio la legittimità dell'accertamento da parte degli organi disciplinari di una intervenuta decadenza, nonché della conseguente declaratoria. Il Nicoletta, peraltro, non ha interesse ad impugnare la mancata irrogazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti da parte dei primi giudici, mentre l'irrogazione di una qualunque sanzione da parte della C.A.F. urterebbe contro il divieto della reformatio in pejus.

Quanto all'ultimo motivo di appello, la C.A.F. rileva che, de jure condendo, potrebbe essere opportuno attenuare la perentorietà del divieto di tesseramento come calciatore imposto dagli attuali regolamenti per chi abbia perduto la qualifica di arbitro precedentemente rivestita, anche al fine di coordinare le norme regolamentari federali con quelle dell'ordinamento sportivo Internazionale. Non rientra tuttavia nei poteri degli organi di giustizia sportiva l'accertamento di eventuali profili di illegittimità costituzionale delle norme in esame. Alla reiezione del ricorso consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Real Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano) e dal calciatore Nicoletta Maurizio e dispone incamerarsi le relative tasse.

3 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA, IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA/CATANIA DEL 12.2.2001 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 1/D Riunione del 10.7.2001)

Con reclamo del 10 maggio 2001 il F.C. Messina Peloro chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche la condanna del Calcio Catania S.p.A. a risarcire i danni, quantificati nella misura di L.19.920.000, che i sostenitori della convenuta avevano arrecato agli impianti dello Stadio Comunale di Messina in occasione dello svolgimento della gara di Campionato (Serie C1) disputata tra le due società in data 12 febbraio 2001.

Espletata attività istruttoria l'adita Commissione accoglieva in parte l'istanza del Messina, ovvero limitatamente ai danni inferti alle strutture del settore dell'impianto sicuramente occupato, in via esclusiva, dai tifosi della squadra ospite (tribuna Valeria).

Si tratta, in particolare, dei danni indicati al punto n. 2 della descrizione dei lavori riportata nel preventivo di spesa prodotto dalla reclamante, relativi dunque ai servizi igienici

della citata tribunetta, per un ammontare complessivo di L. 3.900.000, oltre IVA, somma peraltro già anticipata dalla reclamante medesima.

Non venivano invece accolte le pretese risarcitorie relative ai danni subiti dalla porzione di curva nord dello stadio messinese, occupata in via esclusiva, durante la prima metà della gara, dai sostenitori messinesi e solo in parte da quelli ospiti dopo l'intervallo, mancando la prova rigorosa della riferibilità, in via unica o anche concorrente, di tali danni ai sostenitori catanesi, una volta che dagli stessi atti ufficiali della gara erano emersi comportamenti violenti posti in essere anche dai tifosi di casa, che ben più numerosi degli antagonisti avevano stazionato anche nella curva nord non per poco tempo.

La società reclamante non aveva inoltre provato che i lavori di cui ai punti nn. 1, 3, e 4 del preventivo di spesa non traessero in realtà occasione, in via esclusiva o concorrente, anche da vetustà delle strutture o da altre cause estranee agli avvenimenti verificatisi in occasione della gara.

La società Messina Peloro ha interposto reclamo a questa Commissione d'Appello, inviato anche alla controparte Calcio Catania S.p.A., avverso la prefata pronuncia del predetto organo specializzato della giustizia sportiva.

Il gravame d'appello è volto a sostenere che la porzione di curva nord interessata dagli atti vandalici, che sarebbero stati sistematicamente posti in essere dai sostenitori al seguito della squadra etnea soprattutto dopo il termine della gara, allorché le forze dell'ordine ritennero necessario far protrarre il permanere della tifoseria ospite sugli spalti della tribunetta Valeria e della porzione di Curva Nord fino a notte fonda, non sarebbe stata mai occupata dai tifosi messinesi, neanche nella prima metà della gara, in quanto tenuta sgombra e presidiata dalle forze di polizia quale zona di rispetto. E solo la permanente irrequietezza dei sostenitori del Catania Calcio, forzatamente lasciati all'interno dell'impianto sportivo, avrebbe impedito la constatazione, in contraddittorio, dei danni arrecati a cura dei collaboratori federali presenti sul posto. In tal senso si giustificerebbe, sempre ad avviso della società reclamante, la completa rifusione dei danni inferti alla struttura, come quantificati e fatturati, da parte del Catania Calcio, responsabile a titolo oggettivo del comportamento dannoso dei propri sostenitori al seguito, ai sensi dell'art. 6, comma 3, C.G.S. (ora si veda l'art. 9, comma 1, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva).

La società intimata si è costituita anche nel presente grado di appello ed ha riproposto le controdeduzioni già formulate in prime cure.

La Commissione d'Appello è investita della competenza a conoscere della vertenza in epigrafe ai sensi dell'art. 46, comma 9, del Nuovo C.G.S..

Il reclamo del F.C. Messina Peloro deve essere disatteso, appalesandosi la trama argomentativa della Commissione Vertenze Economiche scevra dalle censure mosse dalla società reclamante.

Non può, anzitutto, autorizzarsi l'ingresso della prova televisiva, in quanto, nel caso di specie, non mancano in ordine al comportamento dei sostenitori, a norma dell'art. 31, lett. b), Nuovo C.G.S., gli elementi di prova privilegiata costituiti dai rapporti degli ufficiali di gara, con i relativi supplementi, né le relazioni appositamente compilate dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini e dal Commissario di campo presenti sul posto.

Del resto anche la Commissione Vertenze Economiche, a norma dell'art. 46, comma 5, Nuovo C.G.S., è chiamata a decidere sulle controversie di natura economica tra società, comprese, come quella in argomento, le vertenze risarcitorie, essenzialmente sulla base degli atti ufficiali, che ove, come nel caso, redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio.

Nel merito, occorre rilevare come dagli atti ufficiali e dalle relazioni appositamente compilate dagli organi federali presenti sul posto emerga un quadro, assolutamente non confortante, di disordini, atti di violenza e vandalici che hanno interessato il prima, il duran-

te ed il dopo dello svolgimento della gara, da attribuirsi ad increscioso "merito" di entrambe le tifoserie.

Non a caso la stessa società reclamante (F.C. Messina Peloro) si è vista infliggere l'ammenda di L. 15.000.000 per accensione e lancio di fumogeni e petardi anche in direzione degli spalti occupati dalla tifoseria ospite e per aver dato luogo a disordini conseguenti all'ingresso sulle gradinate di un gruppo di tifosi catanesi.

Anche la società catanese non usciva peraltro indenne dagli esiti disciplinari della gara, essendosi vista infliggere dal Giudice Sportivo, nella medesima seduta del 13 febbraio 2001, l'ammenda di L. 10.000.000, per fatti non dissimili.

Il Collaboratore dell'Ufficio Indagini ha segnalato, inoltre, "il lancio di oggetti tra i sostenitori sistemati in curva nord", nonché il verificarsi di "tafferugli in curva nord... quando un gruppo di sostenitori ospiti (che ivi erano stati fatti confluire durante l'intervallo per l'assoluta mancanza di spazio nella tribuna laterale), diviso dalla tifoseria da un cordone di forze di polizia, si impadroniva di uno striscione appartenente ad un gruppo di sostenitori locali".

A fronte dunque di una situazione di disordine generalizzato e di atti violenti da parte di frange di entrambe le tifoserie nella suddetta porzione di stadio, attestata dagli atti ufficiali, in assenza peraltro di specifici accertamenti e riscontri dei danni da parte degli organi federali nel contraddittorio delle parti, manca la prova che anche i danni accusati nel settore di curva nord interessato siano sicuramente riconducibili alla tifoseria catanese e che non siano, almeno in parte, connessi alla vetustà ed al precedente stato degli impianti.

Analogo discorso merita la richiesta risarcitoria relativa al danneggiamento della parete divisoria metallica, parimenti inserita nella fattura prodotta dall'appellante F.C. Messina Peloro.

Né di certo può supplire alla mancanza di indizi ed elementi di prova sicuramente convergenti nel senso preteso dall'attuale reclamante la denuncia dalla medesima presentata, presso gli organi di Polizia, due giorni dopo l'evento sportivo.

Le fatture prodotte dall'appellante costituiscono, infine, meri atti di parte che, oltre a non consentire alcuna concreta dimostrazione degli elementi sopra indicati, non possono, per giurisprudenza pacifica, costituire nemmeno fattore quantitativo fidejaciente dell'ammontare dei danni lamentati, di cui si chiede il risarcimento.

Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, il reclamo, in definitiva, non può sfuggire alla reiezione. Ne consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 150.000.000 CON DIFFIDA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/VERONA DEL 24.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 74 del 21.9.2001)

Con riferimento alla gara Reggina/Hellas Verona del 24.6.2001, valevole quale spargoglio per la permanenza in Serie "A", la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con decisione del 21 settembre 2001 condannava la soc. Reggina Calcio s.p.a. all'ammenda di L. 150 milioni, con diffida, in ordine alla violazione di cui all'art. 6, comma 3°, C.G.S., in relazione all'art. 62, comma 2°, N.O.I.F..

Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che dalle relazioni del Vice Capo dell'Ufficio Indagini e dei suoi Collaboratori emergeva con certezza il compimento di "numerosi atti di violenza verbale ed anche fisica", sia prima e che (soprattutto) al termine dell'incontro, "ai danni dei calciatori e dei dirigenti della Società ospitata" e che tali atti erano stati posti in essere da "persone che erano addette al servizio d'ordine da parte della Soc. Reggina".

Quanto alla sanzione, rilevava che l'ammenda di L. 150 milioni con diffida doveva ritenersi adeguata alla "natura" ed alla "gravità dei fatti contestati".

Avverso detta decisione proponeva appello la Società ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio di primo grado, e cioè:

- che il comportamento del pubblico era stato esemplare;
- che non era rimasto coinvolto negli incidenti alcun tesserato proprio;
- al contrario, che propri tesserati, e l'allenatore della squadra Sig. Colomba, in particolare, si erano adoperati per riportare la calma all'interno degli spogliatoi;
- che al termine della gara i calciatori del Verona avevano potuto lasciare lo stadio senza incidenti di sorta;
- che l'imponente servizio d'ordine predisposto per la gara era la dimostrazione degli sforzi compiuti per assicurare la doverosa protezione alla squadra avversaria;
- da ultimo, che contributo non indifferente al verificarsi degli incidenti aveva dato il calciatore del Verona Sig. M. Cossato che aveva indirizzato a propri tesserati un gesto della mano fortemente provocatorio.

Chiedeva, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito. In subordine, rilevata l'eccessività della pena, il suo ridimensionamento.

Nella seduta del 18 ottobre 2001 i rappresentanti della Procura Federale e della Società esponevano le proprie ragioni chiedendo, il primo, la conferma della decisione dei primi giudici; il secondo, l'accoglimento dell'appello.

Alla luce di quanto personalmente accertato da ben quattro soggetti, e cioè dal Vice Capo dell'Ufficio Indagini, da due Collaboratori di quell'Ufficio e da un Ispettore di Lega, che ha seguito la squadra ospite sin dalla partenza da Verona, non è seriamente contestabile che calciatori, dirigenti ed accompagnatori della squadra veneta sono stati fatto oggetto di manifestazioni ostili, verbali e fisiche, sin dall'arrivo a Reggio Calabria; manifestazioni che, ad esclusione dei soli minuti della gara durante i quali il risultato premiava i padroni di casa, hanno accompagnato gli ospiti durante tutta la loro permanenza nel capoluogo calabro e che sono culminate negli incidenti dell'immediato dopo partita all'interno degli spogliatoi.

Dalle relazioni dei Signori: A. De Stefano (Vice Capo dell'Ufficio Indagini), P. Mormando e G.B. D'Amato (Collaboratori) e M. Messina (Ispettore di Lega) risulta infatti che i fatti sinteticamente riassunti dal Procuratore Federale nei 22 punti dell'atto di deferimento del 16 luglio 2001 si sono realmente verificati e che in effetti, giusto per limitarsi ai punti di maggior rilievo:

- sostenitori della società Reggina hanno preso di mira l'autobus della squadra ospite con cori e lanci di uova sin dall'arrivo in albergo;
- durante la notte precedente la gara altri sostenitori si sono lasciati andare per ore a schiamazzi nell'immediate vicinanze dell'albergo (facendo esplodere anche un petardo) per impedire il riposo dei calciatori del Verona;
- una prima volta al momento di fare ingresso nello stadio, attraverso un cancello che consentiva il passaggio di una persona per volta, ed una seconda quando erano già all'interno degli spogliatoi, addetti della società Reggina hanno indirizzato ai calciatori del Verona insulti e frasi di minaccia;

- immediatamente prima della gara e mentre i calciatori del Verona percorrevano un angusto corridoio di collegamento con il sottopassaggio del terreno di gioco tre persone del servizio d'ordine si sono poste a soffiare loro in faccia e ad emettere sospiri o forti colpi di finta tosse a scopo intimidatorio;

- al termine della gara (che sanciva la retrocessione dei padroni di casa in Serie "B") e durante il rientro negli spogliatoi, i calciatori ed i dirigenti del Verona sono stati fatti oggetto di aggressione, con calci e pugni, da parte di numerosi appartenenti al servizio d'ordine;

- due di questi, particolarmente robusti e muscolosi, hanno cercato di sfondare la porta degli spogliatoi del Verona;

- il massaggiatore ospite è stato fatto cadere per terra con uno sgambetto e picchiare con violenza la testa sul pavimento, sì da rimanere quasi tramortito, da non riuscire per due volte a rialzarsi e da essere portato a braccia negli spogliatoi della sua squadra;

- da ultimo, che il Presidente del Verona, Sig. Pastorello, è stato colpito con violenza al volto da due addetti al servizio d'ordine.

Così stando le cose, come non è seriamente contestabile, non vi è dubbio che la soc. Reggina è venuta meno ai doveri di tutela della Società ospitata previsti dall'art. 62 N.O.I.F. e che, conformemente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare, deve esserne ritenuta responsabile.

E' ben vero, come sostenuto dalla Società appellante, che il comportamento del pubblico è stato esemplare e che tesserati della squadra (l'allenatore Sig. Colomba in particolare) si sono adoperati per riportare la calma negli spogliatoi. E' anche vero, tuttavia, che in momenti diversi dai 90 minuti della partita la tutela di calciatori, dirigenti ed accompagnatori della squadra veneta non è stata assicurata e che serenità ed incolumità di questi sono state varie volte ed in vario modo aggredite, persino da soggetti la cui presenza sul posto e la cui attività vanno sicuramente ricondotti alla squadra di casa. Non vi è dubbio, infatti, che il servizio d'ordine è stato predisposto dalla soc. Reggina e che a quest'ultima devono far capo le responsabilità derivanti da comportamenti illeciti di chi è stato chiamato a farne parte non da altri che dalla stessa soc. Reggina.

Va sicuramente apprezzato, dunque, lo sforzo posto nell'assicurare protezione alla squadra avversaria attraverso un vero e proprio servizio d'ordine, ma fatto del genere, certamente encomiabile, non la esime da responsabilità disciplinare nel momento in cui il servizio si dimostra insufficiente o i soggetti stessi chiamati a compirlo si abbandonano, come nel caso in esame, a comportamenti antisportivi. Né vale il rilievo che la delicatezza della partita e la delusione per non aver conseguito l'obiettivo (la permanenza nella massima divisione) avevano creato un clima di forte tensione, che proprio per queste (prevedibili) ragioni la soc. Reggina avrebbe dovuto preoccuparsi della tutela dei componenti l'equipe ospite in modo particolarmente efficace durante l'intera loro permanenza in Calabria. Avrebbe dovuto individuare per il servizio d'ordine, poi, soggetti in grado di controllare tensione, rabbia e delusione proprie prima ancora che degli altri, senza essere proprio loro gli artefici degli episodi di più grave antisportività ed intolleranza.

Da ultimo la presunta provocazione del calciatore del Verona, Sig. Cossato, presunta perché, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese sul punto, non può dirsi con giudizio di assoluta certezza che il Sig. Cossato abbia rivolto agli avversari un qualche gesto di provocazione. In ogni caso, anche ad ammettere che il calciatore si sia abbandonato ad un qualche gesto non proprio da encomiare, non vi è dubbio che fatto isolato e del tutto circoscritto di una sola persona non può in alcun modo giustificare il comportamento dei sostenitori della Reggina (che hanno agito peraltro prima ed indi-

pendentemente da una qualsiasi provocazione) né quello, ancor più grave, censurabile ed insistito, degli appartenenti al servizio d'ordine.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte non sembra che l'appello proposto possa essere accolto. Non può esserlo neppure per ciò che riguarda l'entità della sanzione, dal momento che già tipo ed entità (individuati dalla Commissione Disciplinare al posto di misure che avrebbero potuto essere più severe) tengono conto dello sforzo organizzativo in ogni caso fatto per evitare il verificarsi di incidenti e delle altre circostanze evidenziate dalla società appellante. E d'altra parte, la gravità del comportamento dei sostenitori della Reggina e soprattutto di quanto accaduto all'interno degli spogliatoi nell'immediato dopo partita non consente che la sanzione venga fissata entro limiti ancora più modesti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA POL. TARQUINIA ALTO LAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE PERCILE/TARQUINIA ALTO LAZIO DEL 2.9.2001 E TARQUINIA ALTO LAZIO/VILLALBA DEL 9.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 15 del 27.9.2001)

L'A.S. Percile e la Polisportiva Villalba Ogres Moca adivano la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in relazione alle gare Percile/Tarquini, disputata il 2 settembre 2001, e Tarquinia/Villalba, disputata il 9 settembre 2001, per il Campionato di Eccellenza, Girone "A", deducendo che alle predette gare aveva partecipato per la Polisportiva Tarquinia Alto Lazio il calciatore Bertarelli Andrea in posizione irregolare, in quanto tesserato per la U.S. Grosseto F.C..

La Commissione Disciplinare, accertato che effettivamente il predetto calciatore risultava tesserato per la U.S. Grosseto F.C., previa riunione dei due reclami, infliggeva alla Polisportiva Tarquinia Alto Lazio la punizione sportiva della perdita delle suddette gare con il punteggio di 0-2 (Comunicato Ufficiale n. 15 del 27 settembre 2001).

La Polisportiva Tarquinia Alto Lazio propone appello avverso tale decisione, sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'appello deve essere respinto.

Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento è risultato che il calciatore è stato trasferito alla Polisportiva Tarquinia Alto Lazio dalla A.C. Guidonia Villanova in data 27 agosto 2001, ma che tale tesseramento non è stato ratificato in quanto il Bertarelli era stato trasferito dalla U.S. Grosseto F.C. all'A.C. Guidonia Villanova il 6 agosto 2001 e nello stesso periodo non può aversi un doppio trasferimento.

Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nelle due gare del 2 e del 9 settembre 2001. La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, deve essere confermata.

La tassa di reclamo, stante la reiezione del reclamo, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Tarquinia Alto Lazio di Tarquinia (Viterbo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. EXE E TONIOLO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2001 AL CALCIATORE NOCERA DOMENI-

CO E DELL'AMMENDA DI L. 500.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2 E 6 TER, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 28 del 21.9.2001)

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Exe e Toniolo - Calcio a 5 - di Milano, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 21 settembre 2001, chiedendone la riforma sia per quel che riguarda la sanzione della squalifica fino al 30.11.2001 inflitta al calciatore Domenico Nocera, sia per l'ammenda di L. 500.000 inflitta alla società per responsabilità oggettiva.

Sostiene la ricorrente che la Commissione Disciplinare ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'osservatore arbitrale Salvatore Muscarello, senza tener conto alcuno delle testimonianze di quattro persone presenti all'episodio di che trattasi.

Osserva questa Commissione che la motivazione adottata dall'organo giudicante è del tutto condivisibile sia per quel che riguarda l'identificazione del Nocera quale uno degli aggressori del Marchionne, sia per quanto attiene alla valutazione della maggiore attendibilità attribuibile all'osservatore arbitrale, rispetto agli altri soggetti, tutti portatori di interessi di parte.

L'impugnata decisione, pertanto, deve essere totalmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Exe e Toniolo Calcio a 5 di Milano e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

7 - APPELLO DELLA POL. RIVIERA DEL BRENTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES REGIONALE FOSSO'/RIVIERA DEL BRENTA DEL 22.9.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 11 del 26.9.2001)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo, per supplemento di istruttoria, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Riviera del Brenta di Brenta di Stra (Venezia).

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVE AL
COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2001**

APPELLO DEL NISSA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA / NISSA DELL'8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001).

Con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia la società appellante chiedeva l'applicazione degli artt. 7, commi 1 e 4, C.G.S. e 62 delle N.O.I.F., per quanto addebitabile alla società Palagonia in relazione alla gara Palagonia/Nissa del Campionato di Eccellenza, Girone "A", disputata l'8 aprile 2001 e terminata con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di casa.

Le fasi antecedenti all'incontro, come riportato dal Direttore di gara e dal Commissario di campo, erano in effetti caratterizzate da episodi incresciosi e deprecabili, consistenti soprattutto nell'atteggiamento minaccioso e violento dei sostenitori della squadra di casa in occasione dell'arrivo del pullman della squadra ospite, impossibilitato per lungo tempo ad accedere all'interno dell'impianto nello spiazzo antistante gli spogliatoi. In particolare, alla luce dei suddetti comportamenti, i calciatori ed i dirigenti ospiti, intimoriti, ritenevano di poter scendere dal mezzo solo dopo un'ora dall'arrivo all'impianto sportivo.

La gara, iniziata con 45 minuti di ritardo, si svolgeva nondimeno regolarmente, senza altre rilevanti manifestazioni di violenza od intolleranza da parte dei sostenitori locali.

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 26 aprile 2001, respingeva il reclamo del Nissa F.C., volto ad ottenere la vittoria a tavolino per i menzionati fatti, che avrebbero inciso sul regolare svolgimento della gara, convalidando dunque il risultato conseguito sul campo, e infliggendo tuttavia alla società Palagonia l'ammenda di L. 2.000.000 unitamente alla squalifica del campo per una gara.

Avverso tale decisione il Nissa F.C. proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, insistendo sulla circostanza che lo svolgimento della gara in questione era stato "profondamente falsato e compromesso dai gravissimi atti di violenza e di intimidazione segnalati dettagliatamente dal Commissario di campo".

Anche tale reclamo veniva respinto con l'avversata delibera, pubblicata nel Com. Uff. n. 51 del 17 maggio 2001, e fondata essenzialmente su motivazioni non dissimili da quelle della decisione di primo grado impugnata, nonché soprattutto sull'argomento che non risultava che in campo, durante l'incontro, si fossero verificati fatti o situazioni realmente ostativi del regolare svolgimento della gara.

Veniva altresì disatteso l'assunto secondo cui l'atteggiamento aggressivo ed intimidatorio tenuto dai sostenitori della squadra ospitante potesse aver inciso negativamente sul comportamento in campo dei calciatori ospiti, ovvero aver ingenerato in questi la convinzione che la gara venisse disputata "pro forma" e quindi con minore impegno agonistico.

Questa Commissione d'Appello, dopo una prima pronunzia di irricevibilità dell'appello per tardività, assunta nella riunione del 15 giugno 2001, è chiamata nella presente sede, in virtù della rimessione in termini deliberata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con atto n. 175/CS del 23 ottobre 2001, ad esprimersi nel merito dei motivi di reclamo, proposti dall'interessata società in data 13 giugno 2001.

La società reclamante, che ha partecipato anche per il tramite del proprio difensore

all'udienza di discussione dinanzi a questa Commissione, ha concluso per la riforma, in sede di ultima istanza giustiziale, dell'impugnata decisione di secondo grado, e di conseguenza per l'infrazione alla società Palagonia della punizione sportiva della perdita della gara Palagonia/Nissa per 0-2, che comporterebbe la definitiva promozione del Nissa nella serie superiore. In via subordinata, come ribadito in sede di riunione, ha chiesto la ripetizione della gara.

L'appello non può essere favorevolmente definito, in quanto non idoneo a scalfire, nella sua portata essenziale, l'ordito argomentativo della pronuncia di secondo grado impugnata.

Giova riepilogare qualche elemento di fatto che contrassegna il dispiegarsi della vicenda secondo la ricostruzione privilegiata e fidefaciente, nella sua esaustività non messa in dubbio dalla stessa società reclamante, del Direttore di gara e del Commissario di campo, oltre che degli organi di polizia, cercando di mettere a fuoco l'influenza che gli incresciosi avvenimenti riportati possano avere spiegato sul regolare svolgimento della gara.

Già da circa due ore prima dell'inizio della gara, dunque, un nutrito e malintenzionato gruppo di sedicenti tifosi della società Palagonia sostava nei pressi dell'impianto sportivo. All'arrivo del pullman con a bordo la squadra ospite, i predetti facinorosi, nell'ordine di circa due centinaia o poco meno, lo accerchiavano assumendo atteggiamenti offensivi e minacciosi.

L'automezzo, impossibilitato inizialmente ad accedere all'impianto, veniva fatto oggetto di pugni e manate e del lancio di un oggetto non meglio identificato; i calciatori potevano fare ingresso negli spogliatoi solo dopo un'ora dal loro arrivo.

La gara, come accennato, aveva inizio con un ritardo di 45 minuti, causato anche dalla comprensibile esitazione dei tesserati ospiti a scendere dal veicolo, timorosi di eventuali gesti di violenza e di intolleranza da parte della tifoseria locale, ma finiva poi per svolgersi, nondimeno, del tutto regolarmente, terminando senza alcun incidente di rilievo.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accadimenti di specie, pur fortemente censurabili, non abbiano avuto un'influenza decisiva sul regolare svolgimento della gara, tale da imporre, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, l'infrazione della punizione sportiva e quindi il sovvertimento a tavolino del risultato conseguito sul campo.

Essi non si sono, infatti, estrinsecati in atti di violenza contro le singole persone fisiche dei tesserati della società Nissa sia prima che durante la gara, e quest'ultima, una volta iniziata, si è svolta regolarmente senza dover prendere atto di significative manifestazioni di intemperanza nei confronti dei calciatori nisseni e della terna arbitrale.

In questo modo non si vuole disconoscere che la squadra ospite si sia vista accogliere in un clima particolarmente ostile, che può aver provocato anche qualche contraccolpo psicologico, ma non può dirsi che lo svolgimento della gara, comunque regolare, sia stato falsato o decisamente compromesso da atteggiamenti di frange della tifoseria ospitante, che seppur del tutto deprecabili e purtroppo non rari nei campi di calcio, non hanno leso o messo in serio pericolo l'incolumità fisica dei tesserati ospiti, e questo con riferimento sia alle fasi di gara che a quella antecedenti alla medesima (contrariamente a quanto può evincersi dalle motivazioni della delibera impugnata, gli atteggiamenti violenti o intimidatori da parte dei tifosi possono incidere in maniera decisiva sul regolare svolgimento della gara anche se verificatisi prima della gara stessa).

Né può essere dato rilievo autonomo ad una del tutto presunta acquisita consapevolezza dei calciatori nisseni di disputare una gara "pro forma", in quanto comunque destinata ad essere vinta a tavolino, trattandosi di affermazione della parte reclamante che,

oltre a non essere adeguatamente supportata da riscontri obiettivi, è oggettivamente ininfluente atteso che è doveroso attendersi sempre il massimo impegno dai calciatori, tanto più in una partita decisiva per le sorti del campionato disputato.

Anche la richiesta subordinata, infine, non può essere accolta, non sussistendo i presupposti di irregolarità, come l'errore tecnico arbitrale, che di norma possono giustificare la ripetizione della gara.

Non potendosi dare seguito, nella sostanza, alle pretese avanzate dal club istante, la pronuncia impugnata, fatti salvi non decisivi aspetti di ordine meramente formale, quali - ad esempio - la non perfetta congruenza dei richiami dell'organo di seconda istanza al divieto di *reformatio in peius* e alla condizione di procedibilità della riserva scritta, deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo. Nulla a decidere quanto alla relativa tassa, avendone la Commissione già disposto l'incameramento.